

**ATTI URGENTI ED IMPROPROROGABILI  
APPROVAZIONE DELIBERAZIONE RENDICONTO**

(10/02/2015)

**QUESITO:**

Alla luce delle modificazioni legislative intervenute, sia a livello nazionale che regionale, in ordine all'anticipazione del termine per l'approvazione del rendiconto, si chiede di conoscere se tale adempimento rientri tra gli "atti urgenti ed improrogabili" che il Consiglio comunale può approvare anche dopo la pubblicazione da parte del Sindaco del manifesto recante il decreto di indizione dei comizi elettorali?

**RISPOSTA:**

Premesso che al pari della normativa nazionale, l'articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 dispone che il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del manifesto recante il decreto di indizione dei comizi elettorali, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili, si rammenta che l'applicazione di tale norma non è mai apparsa agevole e scontata, poiché non risulta esistere una precisa elencazione degli atti che possono a priori, con assoluta certezza, classificarsi come urgenti ed improrogabili, considerato che la ratio della norma è, da un lato, garantire la continuità dell'azione amministrativa evitando il pregiudizio di pubblici interessi, dall'altro, impedire l'adozione di atti che possano influire sulla volontà dell'elettorato ovvero condizionare in modo significativo l'azione della successiva Amministrazione.

Con nota della Struttura enti locali del 15 febbraio 2005, in risposta ad un quesito di pari contenuto, si era affermato, contrariamente all'orientamento generale sostenuto a livello nazionale, che l'approvazione della deliberazione del rendiconto non potesse avvenire nel periodo di limitazione dei poteri del Consiglio comunale in quanto non sussistevano i requisiti dell'urgenza e dell'improrogabilità che contraddistinguono la categoria di atti che il Consiglio può adottare in tale periodo. Tale affermazione era giustificata dalle seguenti due considerazioni:

- il termine previsto dalla normativa regionale era ed è ordinatorio, non essendo prevista dalla legge regionale alcuna specifica sanzione in caso di mancato rispetto dello stesso, e non perentorio come quello stabilito dall'articolo 227 del T.U.E.L., il mancato rispetto del quale comporta addirittura lo scioglimento del Consiglio comunale;
- la data ultima del 30 giugno permetteva di approvare in piena legittimità il rendiconto anche dopo le elezioni comunali.

Occorre evidenziare che, successivamente, a livello nazionale, è intervenuto l'articolo 2-quater del decreto legge n. 154 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2008, che ha anticipato il termine per la deliberazione del rendiconto della gestione degli enti locali al 30 aprile dell'anno successivo.

In occasione di tale modificazione il Ministero dell'Interno con circolare del 6 aprile 2009, in vista delle consultazioni elettorali di quello stesso anno, ribadiva che l'approvazione del rendiconto entro i termini di

legge “è un adempimento di assoluta rilevanza nella gestione amministrativa e contabile e rientra, pertanto, fra gli atti urgenti ed improrogabili di cui all’articolo 38, comma 5 del T.U.E.L., tanto più che l’articolo 243, comma 6 dello stesso T.U.E.L. prevede, per l’inosservanza del termine di legge, l’assoggettamento, in via provvisoria, alla condizione di ente strutturalmente deficitario fino all’approvazione dello stesso”.

Di recente, al pari dello Stato, anche la Regione Valle d’Aosta con l’articolo 15, comma 14, della legge regionale n. 13 del 19 dicembre 2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste. Legge finanziaria per gli anni 2015/2017. Modificazioni di legge regionali.”, ha anticipato al 30 aprile 2015 il termine ultimo per l’approvazione da parte degli enti locali del rendiconto relativo all’esercizio finanziario 2014, al fine di garantire un percorso di avvicinamento alla disciplina dell’armonizzazione dei sistemi contabili e per permettere ai Comuni assoggettati al Patto di stabilità di poter indicare in tempo utile nella certificazione annuale i dati contabili risultanti dall’approvazione del rendiconto.

Alla luce delle modificazioni legislative intervenute, sia a livello nazionale che regionale, in ordine all’anticipazione del termine per l’approvazione del rendiconto, viene meno uno degli elementi che nel 2005 erano posti a supporto della valutazione in ordine alla mancanza del requisito della improrogabilità; pertanto, nel richiamare l’orientamento espresso dal Ministero dell’Interno nella circolare di cui sopra, secondo cui quando: “l’organo consiliare è chiamato su provvedimenti, come quello in esame, che sono vincolanti nell’an e nel quando, l’esercizio del potere non può essere rinviato (principio di doverosità) né può incontrare limiti nella norma”, la struttura scrivente esprime l’avviso che l’approvazione della deliberazione del rendiconto di gestione possa rientrare fra gli atti urgenti ed improrogabili che il Consiglio comunale in scadenza può adottare anche dopo la pubblicazione del manifesto recante il decreto di indizione dei comizi elettorali.

A tal proposito si richiama, infine, la nota prot. n. 6630/DEL in data 31 marzo 2014, a firma del Presidente della Regione, con la quale è stato fortemente raccomandato agli enti locali della Regione di rispettare il termine per l’approvazione del rendiconto, considerato che si tratta di un’attività non solo obbligatoria, in quanto prevista espressamente da norma di legge, ma assolutamente rilevante nella gestione contabile e amministrativa dell’ente.